

A TUTTI I CLIENTI
LORO INDIRIZZI

Bergamo, 02 maggio 2023

CIRCOLARE INFORMATIVA n. 11/2023

OGGETTO: TREGUA FISCALE

Il Capo III della legge di Bilancio 2023, intitolato “Misure di sostegno in favore del contribuente”, prevede una serie di misure anche conosciute come “Tregua fiscale”, integrate dal D.L. 30 marzo 2023 n. 34.

Si tratta di una sanatoria che riguarda cartelle, liti, avvisi bonari, omessi pagamenti e accertamenti.

AVVISI BONARI

Oggetto della sanatoria

Sono oggetto di sanatoria gli avvisi bonari relativi a dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, riguardanti la rateizzazione delle somme previste a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (*articoli 36-bis e 54-bis*), notificati negli anni 2019, 2020, 2021 e i pagamenti rateali in corso al 1° gennaio 2023. Per questi ultimi, vigono le seguenti condizioni:

- Non deve essere scaduto il termine della prima rata, cioè non devono essere decorsi 30 giorni dal ricevimento dell'avviso o della comunicazione definitiva;
- Le comunicazioni di irregolarità devono essere state recapitate successivamente al 1° gennaio 2023.

Importi da pagare

Gli importi possono essere definiti in massimo 20 rate trimestrali con il pagamento di:

- imposte e contributi previdenziali;
- interessi e somme aggiuntive;

- sanzioni nella misura ridotta del 3%, senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

RAVVEDIMENTO SPECIALE

Oggetto della sanatoria

Oggetto della sanatoria sono le violazioni tributarie relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, dichiarazioni dei redditi, IVA, 770 e omessi versamenti a condizione che le relative violazioni non siano già state contestate alla data del rispettivo versamento.

Importi da pagare

Gli importi possono essere definiti con il pagamento di:

- imposta;
- interessi;
- sanzioni nella misura di 1/18 del minimo edittale.

Scadenza Pagamenti

Il versamento deve essere effettuato in un'unica rata entro il 30 settembre 2023 o in otto rate di pari importo, di cui le prime 4 mensili e le successive trimestrali, con interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal primo ottobre 2023.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle successive rate decade il beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti.

ROTTAMAZIONE E DEBITI FISCALI

Oggetto della sanatoria

Oggetto della sanatoria sono i debiti risultanti dai singoli carichi ed **affidati all'Agenzia della riscossione** nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Importi da pagare

La rottamazione prevede il versamento del capitale e di quanto maturato a titolo di rimborso per le spese di procedure esecutive e notifica. Sono esclusi gli interessi, le sanzioni, gli interessi di mora e gli aggi.

Scadenza Pagamenti

I pagamenti sono da eseguire entro il 31 luglio 2023 in un'unica soluzione, oppure in 18 rate, con interesse al 2 % annuo, di cui le prime due di importo pari al 10% del totale dovuto, con scadenza 31 luglio 2023 e 30 novembre 2023.

REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

Oggetto della sanatoria

Tra le altre misure della “tregua fiscale”, è prevista la possibilità di regolarizzare gli errori formali commessi fino al 31 ottobre 2022 per i periodi accertabili. Viene introdotta la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini:

- presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati;
- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva;
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di Finanza;
- omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d'inizio o variazione dell'attività;
- erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali;
- violazione del principio di competenza fiscale;
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
- irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria;

- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva;
- detrazione dell'Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota;
- omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale;
- mancata iscrizione al Vies.

Importi da pagare

La regolarizzazione si perfeziona mediante il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta, cui si riferiscono le violazioni formali e dell'eventuale invio dei dichiarativi omessi.

Scadenza Pagamenti

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo:

- la prima entro il 31 ottobre 2023;
- la seconda entro il 31 marzo 2024.

LITI PENDENTI

Oggetto della sanatoria

La Legge di bilancio 2023, ai commi 186-205 dell' art. 1, ha inserito la possibilità di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti con il fisco. Si tratta della possibilità di chiudere le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Nel provvedimento si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Per aderire al piano di definizione agevolata delle controversie tributarie con l'Agenzia delle entrate, si deve inviare domanda, compilando l'apposito modello. Lo si può fare direttamente dal contribuente o tramite un

soggetto incaricato.

Si deve inviare una domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato).

Importi da pagare

Dopo l'invio della domanda, tutto si perfeziona con il pagamento agevolato per chiudere la controversia.

Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Al valore della lite andrà applicata una percentuale variabile in funzione dello stato e del grado in cui pende la controversia.

Scadenza Pagamenti

Si deve versare l'importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 settembre 2023.

La scadenza per il pagamento delle rate successive è il 31 ottobre 2023, il 20 dicembre 2023. Le successive rate avranno scadenze il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e il 20 gennaio di ciascun anno.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Oggetto della sanatoria

L'articolo 1, commi da 179 a 185, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente la definizione degli atti di accertamento con adesione, degli avvisi di accertamento e di quelli di rettifica e di liquidazione, nonché degli atti di recupero con applicazione delle sanzioni in misura ridotta rispetto a quella ordinariamente applicabile in caso di adesione o di acquiescenza.

La definizione riguarda gli accertamenti con adesione (articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) relativi a:

- processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31

marzo 2023;

- avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023;
- inviti al contraddittorio notificati entro il 31 marzo 2023.

Per potersi avvalere della definizione agevolata per tale tipologia di atti è necessario che l'adesione non risulti perfezionata alla data del 1° gennaio 2023.

L'articolo 17, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, ha inoltre previsto la possibilità di definire in maniera agevolata anche gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione nonché gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023.

Importi da pagare

Il contribuente può definire il rapporto tributario relativo agli atti sopra indicati beneficiando della riduzione delle sanzioni pari a 1/18 delle sanzioni irrogate entro il termine per presentare ricorso.

Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo che devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Lo Studio è a disposizione per valutare di volta in volta la soluzione più vantaggiosa.

Cordiali saluti.

